

# STATUTO

## ART. 1 – Denominazione e sede

È costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata "DIETRO IL SIPARIO" Compagnia teatrale amatoriale, con sede in via Ingegneri Francesco, 17 - Milano. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione "Dietro il Sipario" verrà associata alla Federazione Italiana Teatro Amatori (F.I.T.A.)

## ART. 2 - Finalità

1. L'associazione è a partitica, a confessionale; ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
2. L'associazione ha lo scopo di stimolare e sostenere la crescita morale, spirituale, culturale e sociale dell'uomo attraverso ogni espressione di spettacolo realizzato con carattere di amatorialità, a tale scopo si propone come Compagnia teatrale, con la denominazione "Dietro il Sipario". E ancora di promuovere la diffusione dell'arte e della cultura teatrale con ogni mezzo legalmente consentito.

L'Associazione "Dietro il Sipario" allo scopo di meglio raggiungere i suoi fini può affiliarsi, convenzionarsi o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi fini.

Potrà inoltre

- promuovere la solidarietà sociale, l'integrazione ed il miglioramento della qualità della vita delle persone aderenti, favorendo anche uno scambio di esperienze tramite la rappresentazione di testi teatrali;
- promuovere una maggiore collaborazione ed incontro delle diverse fasce generazionali;
- promuovere tra i soggetti coinvolti rapporti umani solidali per favorire l'integrazione;
- gestire immobili e impianti, propri o di terzi, di vario genere, volte al raggiungimento delle finalità definite;
- gestire e promuovere corsi gratuiti di formazione, qualificazione, perfezionamento anche in collaborazione con gli Enti Locali, Regionali, Statali e Internazionali, pubblici e privati.

Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale quali iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento o raccogliere pubblicità da inserire nel proprio sito internet; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

## ART. 3 - Soci

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e il regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo, con il parere del Direttore artistico nel caso di soci/attori. Il diniego va motivato. Il richiedente si impegnerà a versare la quota associativa.
3. Ci sono 3 categorie di soci:  
ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo,  
sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contributi volontari straordinarie,  
benemeriti: sono persone nominate tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intransmissibile.

## ART. 4 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno diritto di eleggere il Consiglio direttivo e di essere eletti
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata nell'organizzazione
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

## ART. 5 - Recesso ed esclusione del socio

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione a mezzo e-mail al Consiglio direttivo
2. Il socio che abbia funzione di attore o tecnico deve, se intende presentare dimissioni, preavvertire di almeno tre mesi il Consiglio direttivo
3. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, o assume un comportamento tale da compromettere l'armonia tra gli associati, può essere escluso dall'Associazione.
4. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

## ART. 6 - Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Consiglio direttivo,
- Presidente,

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

#### **ART. 7 - Assemblea**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante e-mail da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

#### **ART. 8 - Compiti dell'Assemblea**

L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

#### **ART. 9 - Validità Assemblee**

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di  $\frac{3}{4}$  dei soci.

#### **ART. 10 - Verbalizzazione**

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

#### **ART. 11 - Consiglio direttivo**

1. È composto da 3 a 5 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. È validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Decide l'ammontare della quota associativa annuale
5. Elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.
6. Nomina il Direttore Artistico, che avrà ampia autonomia nella gestione degli spettacoli, in accordo con il Consiglio Direttivo
7. Approva l'indirizzo artistico delle rappresentazioni della stagione di spettacoli.
8. Il Consiglio direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati.

#### **ART. 12 – Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

1. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che dovrà contestualmente convocare.
2. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
3. Il Presidente è rappresentante di diritto all'assemblea nazionale F.I.T.A.
4. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente

#### **ART. 13 - Risorse economiche**

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
  - a. quote annuali (se previste) e contributi degli associati;
  - b. eredità, donazioni e legati;

- c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  - d. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
  - e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  - f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  - g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  - h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  - i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
  3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.
  4. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

#### **ART. 14 - Rendiconto economico-finanziario**

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **ART. 15 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

#### **ART. 16 - Disposizioni finali**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.